

Riunione di coordinamento in materia di contenzioso europeo – Aprile 2020

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

| CAUSA | AMMINISTRAZIONI | OGGETTO |
|---------------------------------|--|---|
| <p>C-923/19</p> <p>SPAGNA</p> | <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI - IVASS</p> | <p>Giustizia e diritti fondamentali- Assicurazione in materia di circolazione dei veicoli a motore- Definizione di semirimorchio</p> <p>Interpretazione della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, artt. 1 (Definizioni) e 3 (Obbligo d'assicurazione dei veicoli)</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con le disposizioni unionali soprarichiamate una normativa nazionale che esclude dalla copertura assicurativa obbligatoria della motrice i danni subiti dal semirimorchio, considerando quest'ultimo equiparabile al carico o alle cose trasportate, oppure in ragione del fatto che la motrice e il semirimorchio formerebbero un unico veicolo le cui rispettive assicurazioni coprirebbero unicamente i danni materiali cagionati a terzi diversi rispetto ai proprietari dell'uno o dell'altro veicolo).</i></p> |
| <p>C-927/19</p> <p>LITUANIA</p> | <p>PCM DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> | <p>Appalti pubblici - Ricorsi-Protezione delle informazioni riservate presentate dai fornitori - Determinazione delle condizioni di gara - classificazione come false delle informazioni presentate dai fornitori</p> <p>Interpretazione delle disposizioni delle</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>MIN. AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</p> <p>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC</p> <p>AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - AGCM</p> <p>AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - ARERA</p> | <p>seguenti direttive:</p> <p>direttiva 89/665/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori;</p> <p>direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici;</p> <p>direttiva (UE) 2016/943 sul know-how riservato e sulle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione che riguardano le condizioni di gara e vari aspetti della protezione delle informazioni riservate negli appalti pubblici;</p> <p>nonché delle sentenze della Corte di Giustizia Esaprojekt (C-387/14) e Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93(C-267/18);</p> <p><i>Dubbi riguardanti: a) la liceità di determinate condizioni di gara, b) vari aspetti della protezione delle informazioni riservate nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, c) la valutazione di eventuali dichiarazioni false da parte dell'offerente vincitore e le conseguenze di tali atti).</i></p> |
| <p>C-932/19</p> <p>UNGHERIA</p> | <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN ECONOMIA E FINANZE - AGENZIA MONOPOLI E DOGANE</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - ABI</p> <p>AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - AGCM</p> | <p>Tutela dei consumatori - Clausole di doppio cambio nell'ambito di mutui in valuta estera</p> <p>Interpretazione della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, art. 6, par. 1</p> <p><i>Dubbio se sia contraria al diritto euro-unitario una norma nazionale che, in un contratto di prestito concluso con il consumatore in valuta estera, dispone la nullità della clausola in virtù della quale l'istituto di credito decida -in via del tutto</i></p> |

| | | |
|--|---|---|
| | | <p><i>unilaterale- di modificare, al momento del rimborso, il tasso di cambio rispetto a quello fissato al momento dell'erogazione del prestito e la sostituzione della clausola nulla con una disposizione diretta ad applicare il tasso di cambio ufficiale fissato dalla Banca Centrale, senza consentire al consumatore di chiedere una tutela più efficace rispetto a quella prevista da detta disposizione.</i></p> |
| <p>C-937/19 GERMANIA</p> | <p>MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI AUTORITA' PER LA REGOLAZIONE DEI TRASPORTI - ART</p> | <p>Trasporti - Trasporti di cabotaggio su strada - Illecito amministrativo</p> <p>Interpretazione dell'art 8, par 2, prima frase – cabotaggio – in relazione all'art 1, par 5, lett. d) – ambito di applicazione - del reg. 1072/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada.</p> <p><i>Dubbio se un trasporto di cabotaggio possa essere svolto solamente in presenza di un trasporto internazionale “per conto terzi” o possa essere autorizzato anche in un qualunque trasporto internazionale anche “in conto proprio”.</i></p> |
| <p>C-948/19 LITUANIA</p> | <p>PCM DAGL MIN. GIUSTIZIA MIN LAVORO E POLITICHE SOCIALI MIN. PER LA FAMIGLIA E LE PARI OPPORTUNITA' MIN. PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p> | <p>Lavoro e Politiche Sociali - Lavoro interinale</p> <p>Interpretazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale, art. 1 (“Ambito di applicazione”), par. 2 e par. 3, art. 5 (“Principio della parità di trattamento”), par. 1 anche in relazione al principio dell'autonomia amministrativa di un'istituzione dell'Unione Europea sancito dagli articoli 335 e 336 TFUE.</p> <p><i>Dubbio se un'Agenzia dell'UE -nel caso di specie l'EIGE - possa essere considerata “impresa pubblica” e svolgere “attività economica” ai sensi della citata direttiva. Dubbio se le disposizioni della citata direttiva relative ai diritti dei lavoratori assunti tramite agenzia interinale debbano applicarsi integralmente alle Agenzie dell'UE. Nel caso di risposta positiva, dubbio se sia conforme al diritto dell'UE ed al principio dell'autonomia amministrativa di una Istituzione dell'U.E. una normativa</i></p> |

| | | |
|--|---|--|
| | | <p><i>nazionale che introduca una deroga al principio di parità di trattamento, sotto il profilo economico, tra lavoratori assunti tramite agenzia interinale e lavoratori assunti direttamente dall'impresa utilizzatrice. Dubbio se le funzioni professionali per cui i lavoratori sono assunti direttamente dall'EIGE e le rispettive funzioni professionali svolte dai lavoratori assunti tramite agenzia interinale possano essere considerate "il medesimo lavoro" ai sensi della citata direttiva.</i></p> |
| <p>C-4/20 BULGARIA</p> | <p>MIN. GIUSTIZIA MIN. ECONOMIA E FINANZE MIN. POLITICHE AGRICOLE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</p> | <p>Fiscalità – Direttiva IVA</p> <p>Interpretazione dell'art 205 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.</p> <p><i>Dubbio se il citato diritto UE debba essere interpretato nel senso di ricomprendere nella responsabilità solidale di un soggetto destinatario di una cessione di beni imponibile per il mancato versamento IVA del suo fornitore oltre all'IVA anche gli interessi legali sul debito principale calcolati dalla data di inizio della mora del debitore e fino al momento dell'emissione dell'avviso di accertamento in rettifica.</i></p> |
| <p>C-5/20 GERMANIA</p> | <p>PCM DAGL MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. ECONOMIA E FINANZE AUTORITA' GARANTE PER LE COMUNICAZIONI AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO</p> | <p>Comunicazioni elettroniche – Regolamento TSM – Sistema tethering/hotspot</p> <p>Interpretazione del regolamento n. 2015/2120 (cd. regolamento TSM), che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta, con particolare riferimento all'art. 3 che sancisce il diritto degli utenti finali di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta tramite il loro servizio di accesso a Internet.</p> <p><i>Dubbio sull'applicabilità dell'art. 3 del regolamento TSM al cd. sistema di "tethering/hotspot" che consente l'accesso ad internet mediante l'utilizzo di un telefono cellulare o di un tablet come gateway, e, in caso affermativo, sulla compatibilità euro-</i></p> |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p><i>unitaria di una clausola che, pur non vietando contrattualmente il tethering ne rende l'utilizzo economicamente più svantaggioso rispetto alla modalità ordinaria di accesso alla rete.</i></p> |
| <p>C-12/20 GERMANIA</p> | <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI MIN ECONOMIA E FINANZE - AGENZIA MONOPOLI E DOGANE</p> <p>AUTORITA' PER LA REGOLAZIONE DEI TRASPORTI - ART</p> | <p>Trasporti - Spazio ferroviario europeo unico - Competenze degli organismi di regolamentazione in materia di prospetto informativo della rete (PIR) con riguardo, in particolare, alla richiesta di tracce ferroviarie internazionali in corridoi merci</p> <p>Interpretazione del regolamento (UE) n. 913/2010 relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, articolo 13, paragrafo 1 («Sportello unico per le domande di capacità di infrastruttura»), articolo 14 («Capacità assegnata ai treni merci»), paragrafi 1 e 9, articolo 20 («Organismi di regolamentazione»), paragrafi 1 e 3, considerando 7, 25 e 26 e della direttiva 2012/34/UE, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, articolo 27 («Prospetto informativo della rete»), paragrafi 1 e 2, articolo 57 («Cooperazione tra organismi di regolamentazione»), paragrafo 1, allegato IV («Contenuto del prospetto informativo della rete»), punto 3, lettera a)</p> <p><i>Dubbio se la procedura di presentazione delle richieste di capacità ferroviaria debba essere disciplinata esclusivamente dal prospetto informativo della rete dei gestori dell'infrastruttura interessati da un corridoio merci e sia conseguentemente soggetta al controllo da parte dell'organismo nazionale di regolamentazione ovvero se la detta procedura debba essere stabilita in autonomia dal comitato di gestione di un corridoio merci. Ove si risponda nel primo senso dubbio se sia compatibile con le disposizioni euro-unitarie sopra richiamate</i></p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p><i>il fatto che un organismo nazionale di regolamentazione si opponga ad una disciplina contenuta nel prospetto informativo della rete, senza procedere a tal riguardo di concerto e in modo sostanzialmente uniforme con gli organismi di regolamentazione degli altri Stati interessati dal corridoio merci o quantomeno senza consultarli preventivamente al fine di stabilire un <i>modus procedendi</i> comune. Ove si risponda nel secondo senso dubbio se un organismo nazionale di regolamentazione possa riesaminare il prospetto informativo della rete di un gestore dell'infrastruttura al di là della sua conformità sostanziale con la procedura stabilita dal comitato di gestione e, se del caso, ad opporvisi qualora contenga disposizioni relative alla procedura medesima.</i></p> |
| <p>C-13/20 BELGIO</p> | <p>PCM – DIP EDITORIA</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO</p> <p>MIN. PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE</p> <p>AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO</p> | <p>Proprietà intellettuale – Decompilazione di un programma software.</p> <p>Interpretazione degli artt. 5 e 6 della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE debba essere interpretato nel senso di consentire al legittimo acquirente di un programma per elaboratore di decompilarlo, ossia di ricostruirne il codice sorgente a partire da un file eseguibile in linguaggio macchina, qualora tale de compilazione sia necessaria per consentirgli di correggere errori che incidono sul funzionamento di detto programma.</i></p> |
| <p>C-23/20 DANIMARCA</p> | <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> | <p>Appalti pubblici - Accordi-quadro - Informazioni che devono figurare negli avvisi o bandi di gare</p> <p>Interpretazione della direttiva 2014/24 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, art. 18, par. 1 relativo ai principi di parità di trattamento</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>AUTORITA' PER LA REGOLAZIONE DEI TRASPORTI - ART</p> <p>AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO</p> | <p>e di trasparenza e art. 49 (“Bandi di gara”), in combinato disposto con l’allegato V, parte C (“Informazioni che devono figurare negli avvisi e bandi di gara”), punti 7-10 lett. a) nonché della direttiva 92/13 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, art. 2-quinquies (“Privazione di effetti”), par. 1 lett. a)</p> <p><i>Dubbio se, alla luce dei principi di parità di trattamento e di trasparenza di cui alle disposizioni euro-unitarie sopra richiamate, il bando di gara e/o il capitolato d’oneri devono contenere informazioni sulla quantità stimata e/o sul valore stimato o, in alternativa, sulla quantità massima e/o sul valore massimo delle forniture ai sensi di un accordo quadro oggetto della gara di appalto. In caso di risposta affermativa, dubbio se possa essere equiparata all’assenza totale di pubblicazione di un bando di gara, con conseguente caducazione degli effetti del contratto di appalto, la pubblicazione di un bando di gara che non contenga indicazioni sulla quantità stimata e/o sul valore stimato delle forniture ovvero sulla quantità massima e/o sul valore massimo delle forniture ai sensi dell’accordo quadro oggetto dell’appalto”.</i></p> |
| <p>C-34 /20</p> <p>GERMANIA</p> | <p>PCM – DIP EDITORIA</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>MIN. DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO</p> <p>AUTORITA' GARANTE PER LE COMUNICAZIONI</p> | <p>Comunicazioni elettroniche –Regolamento TSM – Pratiche commerciali di zero-rating</p> <p>Interpretazione del regolamento n. 2015/2120 (cd. regolamento TSM), che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta, con particolare riferimento all’art. 3.3 che sancisce l’obbligo per i fornitori di servizi di accesso a Internet di trattare tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni,</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>restrizioni o interferenze, e a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti, o dalle apparecchiature terminali utilizzate.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità con i principi di non discriminazione e proporzionalità, ivi sanciti, di una riduzione della velocità di trasmissione dei dati, operata da Telekom Deutschland, per i flussi audio e video generati dai propri partner, in un'opzione tariffaria aggiuntiva zero-rating chiamata «StreamOn».</i></p> |
|--|--|--|